



Istituto Tecnico Settore Economico e Turistico
Istituto Professionale Settore Servizi Commerciali
Corsi IeFP: qualifica Operatore Amministrativo Segretariale - diploma di Tecnico dei Servizi di Impresa
Liceo linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale
Corsi Serali di secondo livello

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "FRANCESCO FERRARA"

via Sgarlata, 11 - 90133 Palermo - Codice Fiscale 80019080821 - Codice Meccanografico PAIS02300P - Tel. 091.332721
www.iissferrara.it - e-mail pais02300p@istruzione.it - pec pais02300p@pec.istruzione.it - cod. IPA istsc_pais02300p

Circolare n. 507 del 30/08/2021

**A tutto il personale
dell'I.I.S.S. "Francesco Ferrara"
Atti
ScuolaNext
Sito**

Oggetto: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche - certificazione verde COVID-19.

Come noto, dal giorno 1° settembre p.v. al 31.12.2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), *"...al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19"* (art. 1, co. 6 D.L. 111 del 6 agosto 2021), anche nota come GREEN PASS (certificato verde).

La norma definisce, al contempo, un **obbligo di "possesso"** e un **dovere di "esibizione"** della certificazione verde COVID-19.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA CERTIFICAZIONE VERDE

Il rilascio della certificazione verde COVID-19 avviene a seguito di:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2. A seguito della somministrazione della seconda dose di vaccino, dopo qualche ora il green pass è rilasciato su piattaforma digitale ed ha immediata validità, per un termine attualmente fissato in nove mesi. Il green pass è rilasciato anche a seguito della somministrazione della prima dose di vaccino ma, in questo caso, ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con somministrazione di una dose di vaccino preferibilmente entro i 6 mesi e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione stessa (circolare del Ministero della Salute prot. n. 32884 del 21/07/2021);
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti.

La normativa vigente prevede, per il personale scolastico a qualunque titolo in servizio, **L'OBBLIGO DI POSSESSO ED ESIBIZIONE DEL GREEN PASS INDIPENDENTEMENTE DALLE MODALITÀ DEL SUO RILASCIO.**

Il Dirigente Scolastico e il personale da esso delegato al controllo sono tenuti, per legge, a controllare la validità del green pass con le modalità successivamente specificate.

Secondo le più recenti indicazioni del Ministero della Salute, **le autorità sanitarie dispongono la revoca della validità del green pass per i vaccinati in caso di loro contagio o di contatto ad alto rischio.**

ESENZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DALLA VACCINAZIONE

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - prevede la possibilità che, per i soggetti con specifiche e documentate condizioni cliniche, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita. A tali soggetti è possibile rilasciare una certificazione di esenzione dalla vaccinazione.

La circolare di cui trattasi:

- 1) regola i contenuti della certificazione (ciò che deve obbligatoriamente contenere e i dati che devono/possono essere omessi);
- 2) individua le autorità sanitarie competenti a rilasciare la certificazione;
- 3) fissa le modalità di rilascio e la durata massima della certificazione.

Non è possibile essere esentati dalla vaccinazione con un'ordinaria certificazione medica.

I soggetti esentati temporaneamente o permanentemente dalla vaccinazione non sono tenuti ad esibire il green pass, ma devono mostrare la certificazione di esenzione al personale addetto al controllo.

MODALITÀ DI CONTROLLO

Il Dirigente Scolastico ed il personale dallo stesso delegato hanno il potere-dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 (allo stato attuale soltanto mediante l'App *VerificaC19*) e, ove necessario, richiedere l'esibizione del documento di identità.

Il personale è tenuto ad accedere in Istituto esclusivamente attraverso la portineria della sede dell'Istituto; la verifica della certificazione verde COVID-19 è effettuata dai delegati al controllo che, utilizzando tablet di proprietà dell'Istituto connessi alla rete Wi-fi di scuola, provvedono alla lettura del QR-code associato alla certificazione verde. Ciò consente di controllare l'autenticità, la validità, l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In questa attività, dunque, non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.

Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante *VerificaC19* si possono verificare 3 tipologie di risultati:

- **schermata verde:** la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
- **schermata azzurra:** la certificazione è valida solo per l'Italia;
- **schermata rossa:** la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

I soggetti delegati dalla scrivente alla verifica delle certificazioni potranno **far accedere nell'Istituto esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 con le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra, ovvero i lavoratori in possesso di certificato di esenzione conforme a quanto previsto dalla circolare n. 35309 del 4 agosto 2021.**

L'avvenuto controllo viene documentato in un apposito Registro dei controlli, nel quale vengono annotati:

- generalità del dipendente soggetto al controllo;
- ora di controllo,
- firma della persona che ha eseguito il controllo.

L'esito del controllo non viene annotato nel registro dei controlli.

L'informativa prodotta ai sensi degli artt.13 e 14 del GDPR è a disposizione dei lavoratori, in forma scritta, sul sito web dell'Istituto (sezione "Sicurezza e Privacy").

MANCATO POSSESSO O ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE

Il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o di valido certificato di esenzione **non può accedere presso l'istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.**

Sono fatte salve **eventuali conseguenze penali** applicabili, ad esempio, al lavoratore che esibisca un falso green pass o una falsa certificazione di esenzione, ovvero che esibisca la certificazione verde di un'altra persona.

Chi viola l'obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19 è soggetto alle seguenti conseguenze:

- Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000 (art. 9-ter comma 5 del D.L. 52/2021, come disposto dall'art. 1 comma 6 del D.L. 111/2021);
- L'assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata *assenza ingiustificata*¹ per i primi quattro giorni (art. 9-ter comma 2 del D.L. 52/2021, come disposto dall'art. 1 comma 6 del D.L. 111/2021);
- Dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso (*sospensione dal servizio*) e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati (art. 9-ter comma 2 del D.L. 52/2021, come disposto dall'art. 1 comma 6 del D.L. 111/2021).

In caso di mancato possesso o esibizione del green pass e in assenza di certificato di esenzione, il personale delegato al controllo provvede a redigere un *Verbale di accertamento della violazione dell'obbligo previsto dall'art. 1 del D.L. n. 111 del 6 agosto 2021*, che viene immediatamente consegnato al Dirigente scolastico.

ULTERIORI MISURE DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE

Si coglie l'occasione per rinnovare l'obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (al 31 dicembre 2021):

- È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Si elencano, di seguito, i link relativi alle vigenti norme / circolari / disposizioni in materia di obbligo di certificazione verde:

1) Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg>

2) Parere Tecnico del 13/08/2021 a firma del Capo Dipartimento MI dott. Versari

¹ L'assenza ingiustificata comporta non solo la perdita della retribuzione (1/30 dello stipendio mensile per ogni giorno), ma anche la perdita dell'anzianità pensionistica, previdenziale, di carriera e a ogni altro fine (ferie e tredicesima mensilità), come accade per l'aspettativa per motivi di famiglia; salvo, a secondo dei casi concreti, l'eventuale provvedimento disciplinare o la denuncia penale (deliberazione della Sez. Controllo Corte dei Conti n. 1113 del 18/11 e dell'11/12 1980).

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695>

3) Circolare prot. n. 32884 del 21/07/2021 del Ministero della Salute

<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=81774&parte=1%20&serie=null>

4) Circolare prot. n. 35309 del 04/08/2021 del Ministero della Salute

<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null>

5) Circolare prot. n. 36254 del giorno 11/08/2021 del Ministero della Salute

<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82276&parte=1%20&serie=null>

Ulteriori informazioni sulla certificazione verde Covid-19 possono essere reperite all'indirizzo www.dgc.gov.it/web/faq.html.

Le indicazioni fornite in questa nota sono riferite alla data odierna e potranno essere successivamente modificate/integrate a seguito di successive disposizioni da parte del Ministero dell'Istruzione e/o altri organi competenti.

Si raccomanda a tutto il personale la necessità di **verificare al più presto la propria situazione in materia di certificazione verde COVID-19**, procedendo tempestivamente alle eventuali azioni necessarie per l'ottenimento della stessa.

Si confida nel senso di responsabilità e nella collaborazione da parte tutti per un sereno avvio dell'a.s. 2021/2022.

La presente ha valore di notificazione per tutto il personale scolastico.

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Patrizia Abate